

CAPITOLO XV

ECCEDENZE DI PROFILO

Art. 126


PROFILO LIMITE PER IL MATERIALE ROTABILE E PER IL CARICO DEI CARRI

1. Un carico su carro scoperto, per essere considerato regolare ai fini degli ingombri, deve soddisfare le condizioni rappresentate da un contorno di riferimento denominato "profilo limite di carico FS" (1) (fig. 1) e dalle regole ad esso associate (Art. 127).

I carichi diretti all'estero devono rispettare i profili limite di carico delle reti interessate o quello internazionale (2) (fig. 3) previsti dall'Allegato II al RIV, Tomo 1, Tavola 1.

2. I trasporti combinati "codificati" possono essere effettuati rispettando la codifica della linea anziché il profilo limite di carico, nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa e relative autorizzazioni emanate dalla Rete Ferroviaria Italiana.

3. I rotabili di nuova costruzione devono essere dimensionati con i criteri indicati nella Fiche UIC 505-1.



Profilo limite di carico FS (1)

Per tutte le linee della Rete FS e per tutte le linee delle Ferrovie e Tranvie private sulle quali sia ammesso a circolare il materiale rotabile FS.


Fig. 1

(1) La linea Roma-Lido di Roma ha un proprio profilo limite di carico (fig. 2). Il profilo limite di carico FS, vale anche per la linea Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, con la seguente limitazione: per tutta la linea, il profilo limite di carico deve essere limitato in altezza a m 4,10 sul piano del ferro, ferme restando fino a tale altezza le dimensioni in larghezza del profilo limite di carico.

(2) Il profilo limite di carico internazionale è ammesso per tutte le linee delle reti aderenti al RIV con eccezione delle linee della Gran Bretagna e dell'Iran.


Profilo limite di carico per la linea Roma - Lido di Roma

Fig. 2



Profilo limite di carico internazionale (1)

Fig. 3



(1) Il profilo limite di carico internazionale è ammesso per tutte le linee delle reti aderenti al RIV con eccezione delle linee della Gran Bretagna e dell'Iran.

Il materiale rotabile non immatricolato FS è ammesso a circolare sulla rete FS se contrassegnato RIC (1) o RIV (2) oppure se autorizzato dalla Rete Ferroviaria Italiana.

Art. 127

LIMITAZIONE DELLA LARGHEZZA DEI CARICHI

La larghezza massima dei carichi su carri scoperti, misurata su binario orizzontale e rettilineo, deve tenere conto, rispetto al profilo limite di carico, su ogni lato, delle riduzioni (3) indicate nelle Tabelle 59A, 59B e 60.

Distanze minime orizzontali, in cm, da rispettare da ambedue i lati fra il profilo limite e le parti del carico

TABELLA 59A

Distanze minime orizzontali, in cm, da rispettare su ambedue i lati fra il profilo limite e le parti del carico situate <u>fra</u> le sale estreme (carri a due o più sale) o il più vicino perno (carri a carrelli o con bilico)																								
Distanza fra le sale estreme o fra i perni dei carrelli o dei bilici (passo)	Distanza fra la sezione considerata e la più vicina sala estrema (carri a due o più sale) o il più vicino perno (carri a carrelli o con bilico)																							
m	05	1	15	2	25	3	35	4	45	5	55	6	65	7	75	8	9	10	11	12	13	14	15	
7,5	0	0	0	0	0	0	0	0																
8	0	0	0	0	0	1	1	1																
9	0	0	0	0	1	1	1	2	2															
10	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3														
11	0	0	0	1	2	2	3	3	3	4	4													
12	0	0	1	2	2	3	4	4	4	5	5	5												
13	0	0	1	2	3	4	4	5	5	6	6	6	6											
14	0	0	1	2	3	4	5	6	6	7	7	7	7	7										
15	0	0	2	3	4	5	6	6	7	8	8	8	9	9	9									
16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	10	10	10	10								
17	0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	12	12	12							
18	0	1	3	4	5	7	8	9	10	11	11	12	13	13	13	14	14							
19	0	1	3	4	6	7	8	10	11	12	12	13	14	14	15	15	16	16						
19,5	0	1	3	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15	16	16	16	17						
20	0	1	3	5	6	8	9	10	12	13	14	14	15	16	16	17	17	18						
20,5	0	1	3	5	7	8	9	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	19	19					
21	0	2	3	5	7	8	10	11	12	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21					
21,5	0	2	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	23					
22	0	2	4	6	7	9	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25					
24	0	2	4	6	8	10	12	14	15	17	18	20	22	24	26	27	29	31	32	32				
26	0	3	5	7	9	11	13	15	17	19	22	24	27	29	31	32	35	38	39	40	41			
28	0	3	6	8	10	13	15	17	20	23	26	28	31	33	36	38	41	44	47	48	49	50		
30	1	3	6	9	11	14	16	19	23	26	29	32	35	38	41	43	47	51	54	56	58	59	59	

(1) Deve soddisfare anche alle condizioni speciali della rete FS indicate nel RIC, Allegato II.

(2) Ovvero, provvisto del contrassegno indicato dal RIV Tavola 1 specificante l'accettazione del rotabile sulle linee della rete FS.

(3) Tali riduzioni trovano applicazione anche per la verifica dei veicoli nel caso che questi presentino palesi deformazioni di elementi (stanti, portelloni laterali ecc.) o aggiunte di parti non previste in sede costruttiva (staffe, agganci ecc.).

TABELLA 59B

Distanze minime orizzontali, in cm, da rispettare su ambedue i lati fra il profilo limite e le parti del carico situate <u>oltre</u> le sale estreme (carri a due o più sale) o il più vicino perno (carri a carrelli o con bilico)																							
Distanza fra le sale estreme o fra i perni dei carrelli o dei bilici (passo)	Distanza fra la sezione considerata e la più vicina sala estrema (carri a due o più sale) o il più vicino perno (carri a carrelli o con bilico)																						
	m	0,5	1	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
2,5	0	1	3	4	5																		
3	0	1	3	4	5																		
3,5	0	1	2	3	4	5	6	8															
4	0	0	2	3	4	5	6	8															
4,5	0	0	2	3	3	4	5	7															
5	0	0	2	2	3	4	5	7															
5,5	0	0	1	2	3	4	5	7															
6	0	0	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	18	20	23	25	28	31	35	39	44	49	
6,5	0	0	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	18	20	23	25	28	31	35	39	44	49	
7	0	0	1	2	3	4	5	7	9	11	13	16	18	20	23	26	29	31	36	40	45	50	
7,5	0	0	2	3	3	4	5	7	9	11	13	16	18	21	23	26	29	32	37	42	46	52	
8	0	0	2	3	4	4	5	7	9	11	14	16	18	21	23	26	29	33	38	42	47	53	
9	0	0	2	3	4	5	6	7	10	12	14	16	19	21	24	27	30	35	39	44	49	55	
10	0	0	2	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	22	25	27	32	36	41	46	52	57	
11	0	0	2	3	4	5	6	8	10	13	15	17	20	23	25	29	34	38	43	49	54	59	
12	0	1	2	3	4	5	6	9	11	13	15	18	21	23	26	31	36	41	46	51	56	62	
13	0	1	3	4	5	6	7	9	11	14	16	19	21	24	28	33	38	43	48	53	59	65	
14	0	1	3	4	5	6	7	9	12	14	17	19	22	25	30	35	40	45	50	56	62	68	
15	0	1	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	23	27	32	37	42	47	53	59	65	71	
16	0	1	3	4	6	7	8	10	13	16	18	21	24	29	34	39	44	50	55	61	67	74	
17	0	1	4	5	6	7	8	11	13	16	19	22	25	30	36	41	46	52	58	64	70	77	
18	0	2	4	5	6	7	9	11	14	17	20	23	27	32	38	43	49	55	61	67	73	80	
19	0	2	4	5	7	8	9	12	15	18	21	24	29	34	40	45	51	57	63	70	76	83	
19,5	0	2	4	5	7	8	9	12	15	18	21	24	30	35	41	46	52	58	65	71	77	84	
20	0	2	4	6	7	8	10	12	15	18	21	25	30	36	42	47	53	60	66	72	79	86	
20,5	0	2	5	6	7	8	10	13	16	19	22	26	31	37	43	48	55	61	67	74	80	87	
21	0	2	5	6	7	9	10	13	16	19	22	27	32	38	44	50	56	62	68	75	82	89	
21,5	0	2	5	6	7	9	10	13	16	19	23	28	33	39	45	51	57	63	70	77	83	90	
22	0	2	5	6	8	9	11	13	17	20	23	28	34	40	46	52	58	65	71	78	85	92	
24	0	3	5	7	8	10	11	15	18	21	26	31	37	44	50	56	63	70	77	84	91	98	
26	0	3	6	8	9	11	12	16	19	23	29	35	41	47	54	61	68	75	82	89	97	105	
28	0	3	7	8	10	12	13	17	20	25	31	38	44	51	58	65	72	80	87	95	103	111	
30	0	4	7	9	11	12	14	18	22	28	34	41	48	55	62	70	77	85	93	101	109	118	

- Note**
- 1) Per dimensioni diverse da quelle indicate nelle Tabelle 59A e 59B attenersi ai valori immediatamente superiori ai quali corrispondono maggiori distanze minime orizzontali.
 - 2) Le distanze minime orizzontali devono essere aumentate di 5 cm per le parti del carico situate a meno di 430 mm dalla sommità delle rotaie.
 - 3) Per le unità di carico che possono inclinarsi nel senso trasversale, le distanze minime orizzontali devono essere aumentate di:
 - 10 cm per le pile (per es. grigliati metallici) che superano gli stanti;
 - 5 cm per i veicoli su pneumatici senza legature per le parti situate a più di 3200 mm dalla sommità delle rotaie (non si applica ai veicoli posti sul 2° piano di carico dei carri a due piani).
 - 4) Per i carichi su carri a carrelli le distanze minime orizzontali della Tabella 59A, devono essere aumentate, per le parti del carico situate fra i perni dei carrelli:
 - di 1 cm, per un passo fra le sale dei carrelli superiore a 4 m fino a 6 m;
 - di 2 cm, per un passo fra le sale dei carrelli superiore a 6 m.
 - 5) In presenza di carri scudo o di un carro intermedio (vedasi il punto 4.3 del Tomo 1, All. II al RIV) devono essere garantite le distanze minime orizzontali, in cm, da rispettare su ambedue i lati fra i carichi e le pareti laterali o gli stanti dei carri scudo o intermedi indicate nella Tabella 60.
 - 6) Per i trasporti diretti su IFN estere vedasi l'Elenco dei profili limite di carico e le Limitazioni della larghezza dei carichi di cui all'allegato II al RIV – Tomo1.

Distanze minime orizzontali, in cm, da rispettare su ambedue i lati fra i carichi e le pareti laterali o gli stanti dei carri scudo o intermedi

TABELLA 60

Distanza fra le sale estreme o fra i perni dei carrelli o dei bilici (passo) m	Distanza fra il carico e le pareti laterali o gli stanti in cm									
	Dei carri scudo per una distanza fra la sezione considerata e la più vicina sala estrema o il più vicino perno del carrello o del bilico									
3	4	5	6	6,5	7	8	9	10		
4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	26	31	38	45	49	53	61	70	80	-
8	26	32	39	47	50	55	63	72	83	-
10	28	34	41	49	54	58	67	77	88	24
12	29	36	44	52	57	61	71	81	93	28
14	31	38	47	56	60	65	76	86	98	33
16	33	41	50	59	64	69	80	92	104	38
18	34	43	53	63	68	73	85	97	110	44
20	36	46	56	67	72	78	90	102	116	51
25	41	52	64	76	83	89	103	117	132	71
30	46	58	72	86	93	100	116	131	148	95

Per dimensioni diverse da quelle indicate nella Tabella attenersi ai valori immediatamente superiori ai quali corrispondono maggiori distanze minime orizzontali.

Per i trasporti diretti su IFN estere vedasi le Limitazioni della larghezza dei carichi di cui all'allegato II al RIV – Tomo1.

Art. 128

TRASPORTO COMBINATO CODIFICATO

1. È consentita l'effettuazione di trasporti combinati codificati aventi dimensioni generalmente maggiori di quelle permesse dal profilo limite di carico FS, senza che i trasporti stessi siano considerati eccezionali, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- la linea da percorrere sia codificata;
- il carro specializzato sia munito del codice di compatibilità;
- l'unità di carico codificata sia compatibile con il carro;
- la codifica del trasporto (unità di carico + carro) sia compatibile con la linea ed abbia un numero di profilo uguale od inferiore alla codifica della linea.








2. Le unità di carico codificate standard sono le casse mobili e i semirimorchi che hanno codice di compatibilità rispettivamente "C" e "P".

I semirimorchi possono portare anche altri codici di compatibilità, secondo la tecnica di carico adottata.

3. Alcuni carri hanno caratteristiche peggiorative o migliorative rispetto al carro unificato di riferimento previsto dalla codificazione e sono provvisti di un contrassegno nel quale è riportato, oltre al codice di compatibilità, una cifra che indica, per la Rete eventualmente riportata, la possibilità di trasportare unità di carico con numero di profilo inferiore o equivalente alla codifica della linea:

- a) se la cifra riportata è 0, oppure
- b) diminuito del numero riportato, se la cifra è preceduta dal segno negativo, oppure
- c) aumentato del numero riportato, se la cifra è preceduta dal segno positivo.

4. La compatibilità dei principali trasporti codificati ammessi sulle linee indicate nelle cartine dell'Allegato IV bis, viene riassunta nel prospetto seguente:

Tipo di Unità di carico	Codice di compatibilità		
	UNITÀ DI CARICO	CARRO	LINEA
Casse mobili standard	C		C/P
Semirimorchi standard	P		C/P
Semirimorchi tecnica «Novantrans» (SNCF)	N		C/P
Semirimorchi tecnica codificati «H» (FS)	H	 + 	C/P
Semirimorchi tecnica a selletta ribassata (SBB)	(P)	 + 	C/P

5. La Rete Ferroviaria Italiana ha autorizzato la circolazione, in via sperimentale, di altri sistemi di trasporto codificato aventi caratteristiche particolari, alle condizioni e sulle linee riportate nelle relative autorizzazioni.

6. I trasporti codificati devono essere effettuati rispettando le modalità di esecuzione previste nella specifica normativa in vigore.

I trasporti codificati conformi ai requisiti del comma 1 viaggiano come trasporti normali sulle linee indicate nelle cartine dell'Allegato IV bis.

Mancando anche uno solo dei requisiti richiesti dal comma 1 il trasporto non è più codificato e deve essere effettuato nel rispetto del profilo limite di carico FS o, altrimenti, essere autorizzato come trasporto eccezionale alle condizioni di cui all'Art. 129.